COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

INDICE

PAG.

Proposta e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) 489

PRESIDENTE 489, 491

MACALUSO ANTONINO 489

roposte e disegno di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; senatori MARTINAZZOLI ed altri; senatori LUGNANO ed altri; disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 491

PRESIDENTE 491

La seduta comincia alle 10,25.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale *(Testo unificato approvato dal Senato)* (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati dal Senato in un testo unificato, nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come i colleghi ricordano dobbiamo proseguire oggi la discussione sulle linee generali.

MACALUSO ANTONINO. Dall'intervento dell'onorevole ministro e dalla relazione dell'onorevole Musotto si rileva come l'esame delle modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale confermi l'esistenza di una volontà politica riformatrice in ogni senso e portata a tutte le conseguenze, anche a quella della revisione di una concezione penalistica e culturale che aveva ispi-

rato non solo il codice che ci accingiamo a revisionare, ma tutta la tradizione della scuola penale italiana.

Da quello che posso aver acquisito come cognizione personale attraverso lo studio e l'esame di testi dottrinari (sia dei positivisti sia degli idealisti) e della legislazione vigente in altri paesi, rilevo che il pensiero dottrinario, anche se non perfettamente identico in tutte le sfumature, riconosce il compito primario della difesa dello Stato e della difesa della collettività da ogni forma di delinquenza. Non comprendo quindi come oggi si voglia in ogni caso demolire tutto ciò che prevale rispetto alla difesa del singolo, per dare maggiori possibilità al cosiddetto « colpito dalle imputazioni ».

Non c'è dubbio che l'esigenza di una riforma è un fatto obiettivamente sentito; io dissento dalla impostazione data dall'onorevole ministro: la riforma non può essere considerata solo una posizione culturale, perché se essa fosse così concepita non avrebbe bisogno di essere presa in considerazione l'esigenza di una modifica dello stesso « codice Rocco ». Così entreremmo nella indagine sulla fenomenologia sociale e criminale: cioè faremmo uno studio sullo stato attuale del fenomeno criminale, sugli elementi causali, sulla reazione pubblica, sulla profilassi sociale.

Nel diritto obiettivo vi è una serie di precetti formulati e sanzionati che esprimono la volontà dello Stato in quanto collettività politicamente organizzata: il discorso relativo a tale normativa è quindi, più che politico, culturale. Se il diritto dovesse considerarsi come studio di una parte della sociologia, si identificherebbe con l'etnologia, cioè con la scienza che si occupa dei costumi. L'autonomia del diritto penale invece viene largamente riconosciuta nel campo stesso delle dottrine sociologiche: infatti le diverse tendenze dottrinarie hanno messo a fuoco, già ai primi del novecento, l'argomento culturale, mentre il Ferri ritiene che la sociologia criminale raccolga tutte le cognizioni relative al reato, alle cause di esso e ai mezzi di lotta contro il medesimo. Il Grispigni invece tiene distinta la dogmatica giuridica, come dottrina di carattere meramente formale e logico, astratta dalle altre discipline criminalistiche. D'altro canto bisogna tenere conto dei contributi dati dalla sociologia allo scopo di perfezionare le forme di profilassi sociale: e dico profilassi sociale in quanto il male – cioè il crimine – rappresenta proprio una malattia sociale che va curata con opportune terapie che, se non riescono del tutto a guarire il malato, servano almeno a prevenire il contagio. Naturalmente occorre studiare nuovi modi e nuove terapie per cercare di recuperare e di reinserire nella società quanti si sono macchiati di reati di non rilevante gravità; e quindi merita apprezzamento il fatto che ci si accinga a varare, con la riforma in discussione, norme che tendono al recupero e alla difesa della dignità e della personalità del reo; però va sempre tenuta in dovuto conto l'esigenza di difesa della collettività nei confronti del criminale.

Del resto anche l'esposizione dell'onorevole ministro ha messo in piena evidenza questo punto, laddove afferma che « la commissione dell'ONU ha considerato la pena detentiva come rimedio necessario nei confronti del reato di particolare gravità la cui misura deve essere estesa anche verso i delinquenti portatori di un carico di pericolosità sociale tale da non consentire loro la libera circolazione nel consorzio civile ».

Stando alla valutazione di una specie di termometro della capacità a delinquere e stando all'attuale progetto di riforma, che darebbe al magistrato più ampio potere per quanto riguarda la determinazione della pena, si potrebbe anche convenire con le finalità del testo in discussione; ma bisogna tenere nel dovuto conto che ciò implicitamente comporta una più ampia specificazione casistica; in definitiva, se non si specifica chiaramente la *norma agendi*, si determina una sempre minore « certezza del diritto ».

Alcune novità della riforma, se possono essere apprezzabili sotto il profilo del reinserimento nella società, comportano l'adozione di necessari provvedimenti che garantiscano l'adempimento degli speciali servizi diretti a conseguire le finalità che si propongono di raggiungere le nuove sanzioni.

Fatta questa premessa, a me sembra opportuno rinviare una più specifica analisi a quando passeremo alla discussione dei singoli articoli; tuttavia non posso non rilevare come già si manifesti un certo richiamo alla prudenza; e qui voglio sottolineare quanto l'onorevole Mazzola ha detto in tema di sospensione condizionale della pena: « Mi preme affermare l'esigenza di richiamare l'attenzione della magistratura sul fatto che tale istituto, dopo la riforma, non potrà né dovrà avere una applicazione largamente automatica e indiscriminata, del tipo di quella che ha attualmente ».

Il collega Mazzola ha aggiunto: « La persona umana deve essere valutata per se stes-

sa, in ragione di ciò che è stata la sua vita passata, la sua educazione, il suo ruolo sociale, la sua personalità e i suoi modi di espressione ». Ebbene, si potrebbe rilevare che tale concetto è già in larga parte previsto dall'articolo 133 dell'attuale codice penale, per cui qui si fa implicitamente il richiamo ad una norma che, pur apparendo superata, viene autorevolmente citata dal collega Mazzola, anche se diversamente formulata ed elaborata.

Il richiamo continuo al rispetto della personalità umana non ci lascia affatto insensibili, ma l'individualità umana è sacra, la sua libertà inviolabile. Se lo Stato è chiamato ad essere tutore di questa libertà, è chiaro che nessun cittadino può essere punito per un reato che non sia espressamente previsto dalla legge come tale. Questo, infatti, è il punto di vista dell'illuminismo, che è così riassunto nell'opera del Beccaria: « Solo le leggi possono decretare le pene sui delitti e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società umana riunita per contratto sociale ». Quindi riteniamo valido il principio *nullum crimen sine lege*, e pertanto il cittadino deve sapere quali siano le azioni che lo Stato vieta e punisce e quali siano quelle che lo stesso permette. E così, come dice il Maggiore, il cittadino deve venire a conoscenza di ciò *a priori*, « dalla bocca della legge e non dalla bocca del giudice », per potersi regolare in conformità. Solo così il magistero penale conserva il suo carattere insopprimibile di sistema normativo della libertà umana, di quella libertà senza la quale non è possibile parlare di merito e di demerito, di innocenza e di colpa, di pena.

Da queste considerazioni traggo maggiore convinzione su ciò che attiene ai vari punti della riforma inerenti alla discrezionalità del giudice nella comminazione della pena. Tuttavia, ripeto, non mi soffermerò ad esaminare in questa sede le varie ipotesi previste dal testo in discussione in merito al rapporto di causalità nella verificazione dell'evento o in tema di tentativo per ciò che attiene agli atti preparatori, né mi soffermerò altresì ad esaminare la opportunità di una più perfetta normativa inerente al cumulo materiale o a quello giuridico, e così anche tralascio di esaminare la disciplina del reato continuato e le altre disposizioni approvate dal Senato. Credo invece che sia opportuno un maggiore approfondimento, nella debita fase procedurale, di ogni singolo articolo, affinché ci sia consentito di servire la collettività che da noi attende la difesa e la prevenzione del crimine che oggi dilaga in ogni senso. Alla luce di queste considerazioni mi riservo di formulare la più ampia e costruttiva critica nel successivo corso dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Zuccalà ed altri; senatori Martinazzoli ed altri; senatori Lugnano ed altri, e del disegno di legge *(Testo unificato approvato dal Senato)* (2428); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1845); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, Martinazzoli ed altri, Lugnano ed altri, e del disegno di legge approvati dal Senato in un testo unificato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, Assante ed altri, Anderlini ed altri, Altissimo e Baslini, Piccoli ed altri, concernenti le intercettazioni telefoniche.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Mi risulta esistere un accordo generale per rinviare alla prossima settimana l'esame degli articoli, al fine di consentire la presentazione tempestiva degli emendamenti. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO